

**CONVENZIONE PER IL REPERIMENTO DI SPAZI SOSTITUTIVI
PER ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
TRA L'AZIENDA
E DI**

Richiamato:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...”;
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio di attività in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: *“Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”* oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 *“Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013”*;
- il Parere ANAC n. 39/2023 che chiarisce che i contratti di acquisto o locazione di spazi e strutture per lo svolgimento dell'attività sanitaria, pur essendo esclusi dall'applicazione del Codice Appalti, soggiacciono comunque al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Tali principi richiedono che la stipula dei predetti contratti sia preceduta da un confronto concorrenziale e da adeguata pubblicità;
- la D.G.R. n. 11-8042/2023/XI del 29.12.2023 della Regione Piemonte di modifica della D.G.R. n. 5-3734 del 03.09.2020 e approvazione delle Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale A.L.P.I.- Approvazione schema tipo di regolamento A.L.P.I.;
- il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e l'Accordo Sindacale con le OO.SS. di Area Medica e della Dirigenza sanitaria per la regolamentazione dell'attività libero professionale sottoscritto il
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la messa a disposizione di spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale approvato dall'Azienda _____ con provvedimento n. _____ del _____ e pubblicato sul sito web istituzionale dal al.....
- il provvedimento n. del in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

TRA

L'Azienda (di seguito denominata **Azienda**), con sede in
....., via n., C.F./P. IVA, nella persona del
....., domiciliata per la carica e ai fini del
presente accordo presso la sede legale dell'Azienda

E

Il/la..... (di seguito denominato **Struttura**), struttura sanitaria non accreditata, con sede in, C.F./P.IVA, in persona del suo Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto del contratto

La Struttura si impegna a mettere a disposizione, per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria individuale dei dirigenti sanitari (**di seguito professionisti**), individuati nell'allegato A) alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale, con integrali oneri a suo carico, locali attrezzati ed ambulatori, materiale sanitario e non sanitario, farmaci, presidi diagnostici, strumentario, ed attrezzature appropriati per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogarsi, nonché eventuale personale di supporto infermieristico e tecnico idoneo secondo la normativa vigente.

La Struttura si impegna altresì ad effettuare in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera i seguenti servizi integrativi e di supporto:

- a) attività organizzativa e di segreteria;
- b) attività di prenotazione;
- c) accoglienza dei pazienti;
- d) accettazione, fatturazione e incasso degli introiti.

L'attività libero professionale dei professionisti deve essere effettuata nei giorni e con gli orari indicati nell'allegato A) alla presente convenzione. Eventuali variazioni di giorno e orario rispetto a quelli autorizzati dovranno essere motivate e conseguenti a esigenze organizzative dell'Azienda.

Le parti convengono altresì che, durante il corso di validità, su richiesta dell'Azienda, la presente convenzione potrà essere estesa, alle medesime condizioni normative ed economiche, a nuove specialità e nuovi professionisti. In tal caso l'Azienda, unitamente alla comunicazione del nuovo inserimento, trasmetterà alla Struttura l'elenco aggiornato dei professionisti, con indicazione dei giorni e orari autorizzati, oltreché il tariffario aggiornato.

L'elenco dei professionisti autorizzati ad effettuare attività libero professionale presso la struttura e il relativo tariffario devono essere affissi in luogo ben visibile al pubblico all'interno dei locali.

Art. 2 - Requisiti dei locali

Relativamente ai locali e alle attrezzature messi a disposizione la Struttura fornisce ogni garanzia e assume propria incondizionata responsabilità verso l'Azienda circa la piena conformità a tutte le normative di legge previste per le finalità cui gli stessi sono destinati.

In particolare, per i locali, la Struttura garantisce la compatibilità degli stessi alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta, oltreché la loro conformità, anche in termini di metrature, alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria e il mantenimento a norma dei locali, degli impianti e delle attrezzature è a totale carico della Struttura che dovrà adottare, a proprie spese ogni intervento che si rendesse necessario a seguito di modificazioni o integrazioni normative che entrassero in vigore successivamente alla firma della convenzione.

La Struttura si impegna a tenere i locali adibiti alla libera professione intramuraria del personale dell'Azienda Ospedaliera in buono stato di manutenzione in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti. Nel caso in cui la Struttura intendesse realizzare dei lavori che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia la stessa si impegna a comunicare all'Azienda Ospedaliera le modalità di esecuzione, limitando il più possibile la riduzione degli spazi messi a disposizione.

La Struttura deve garantire la presenza di una rete informatica, con punti di accesso in tutti i locali sanitari, compresa preferibilmente la rete Wi-Fi, in grado di garantire il corretto funzionamento

degli applicativi dell'Azienda per la gestione della prenotazione, accettazione, pagamento e riscossione delle attività erogate in regime libero professionale.

La Struttura deve altresì garantire tutte le soluzioni logistiche necessarie per gestire eventuali emergenze epidemiologiche, nonché assicurare il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature con immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio.

Art. 3 - Tariffe dei professionisti dell'Azienda Ospedaliera

L'Azienda stabilisce le tariffe delle prestazioni d'intesa con i professionisti e la Struttura è tenuta a portarle adeguatamente a conoscenza dei pazienti.

Le tariffe da applicarsi per il periodo dal _____ al _____ sono quelle riportate nel Tariffario trasmesso dall'Azienda unitamente alla presente convenzione.

Ogni medico dell'Azienda Ospedaliera è autorizzato ad effettuare in regime libero professionale presso la Struttura esclusivamente le prestazioni riportate nel Tariffario con applicazione delle tariffe per ciascuna di esse indicata.

Art. 4 – Modalità di prenotazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni

Le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione e incasso delle prestazioni erogate in regime libero professionale intramoenia dai professionisti individuati nella tabella riportata in calce alla presente convenzione, sono effettuate dalla Struttura in nome e per conto della Azienda Ospedaliera esclusivamente a mezzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dalla stessa.

Le procedure organizzative e le modalità operative cui la Struttura è tenuta ad attenersi sono quelle indicate nel documento “*Istruzioni Operative per la prenotazione, la fatturazione, l'incasso e la refertazione di prestazioni libero professionali intramoenia erogate nelle strutture convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi*” Rev., trasmesso unitamente alla presente convenzione.

(In alternativa alle istruzioni operative dettagliate in specifico documento, le procedure organizzative e le modalità operative possono essere riportate nella convenzione)

Resta inteso che tali istruzioni, per esigenze organizzative o conseguenti a nuove disposizioni normative e/o regolamentari, potranno essere modificate in corso di contratto. In tal caso l'Azienda provvederà, all'atto della revisione a darne tempestiva comunicazione alla Struttura.

In caso di rinuncia al proprio onorario da parte del Dirigente, da comunicarsi in forma scritta mediante l'apposita modulistica, la Struttura dovrà emettere fattura e procedere all'incasso delle quote di spettanza propria e dell'Azienda Ospedaliera secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative di cui sopra.

Art. 5 – Modalità di refertazione delle prestazioni

Nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679) la refertazione delle prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione, dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nelle “*Istruzioni Operative per la prenotazione, la fatturazione, l'incasso e la refertazione di prestazioni libero professionali intramoenia erogate nelle strutture convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi*” Rev., trasmesso unitamente alla presente convenzione.

(In alternativa le modalità di refertazione possono essere riportate nella convenzione)

Art. 6 Oneri a carico della Struttura

Sono a carico della Struttura tutti gli oneri connessi al mantenimento in piena efficienza dei locali attrezzati messi a disposizione dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di sterilizzazione, di lavanderia, di smaltimento dei rifiuti, utenze, ecc.) e per l'approvvigionamento dei materiali di consumo necessari, compresi i presidi

chirurgici e il materiale sanitario per l'espletamento delle attività assistenziali ambulatoriali, nonché per il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione.

La Struttura garantisce una dotazione di personale sanitario e non sanitario tale ad assicurare la continuità assistenziale e la copertura dei servizi sanitari e integrativi di supporto.

Art. 7 - Corrispettivo a carico dell'Azienda Ospedaliera

A titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, l'Azienda riconosce alla Struttura le sotto indicate percentuali calcolate sulla tariffa pagata dal paziente ed effettivamente incassata:

- 20% + I.V.A. per le visite specialistiche;
- 35% + I.V.A. per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa.

Le suddette percentuali sono da intendersi fisse e omnicomprendenti, pertanto nessun ulteriore onere potrà essere addebitato all'Azienda.

L'Azienda provvederà a corrispondere alla Struttura i rimborsi di cui sopra, calcolati sugli introiti effettivamente incassati nel mese di riferimento, dietro presentazione di dettagliata fattura ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

IN CASO DI DOPPIA FATTURAZIONE

A titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, la Struttura emetterà propria fattura al all'utente, comprensiva di IVA in misura di legge, senza nulla altro pretendere né dall'Azienda né dal professionista sanitario erogatore della prestazione.

L'importo fatturato dalla Struttura direttamente al paziente dovrà essere calcolato mediante applicazione delle sotto indicate percentuali calcolate sulla tariffa pagata dal paziente all'Azienda ed effettivamente incassata:

- 20% + I.V.A. per le visite specialistiche;
- 35% + I.V.A. per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa.

Art. 8 - Tracciabilità

Al fine di assicurarne la tracciabilità, il pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di sistemi di pagamento connessi con il sistema PAGOPA quali bancomat e/o carte di credito, con utilizzo del POS dato in dotazione dall'Azienda o altre modalità previste dal citato sistema.

Solo in caso di fatturazione unica:

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, il pagamento dei corrispettivi spettanti alla Struttura dovrà avvenire mediante accredito su conto corrente dedicato, i cui estremi dovranno essere comunicati al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 9 - Informazione sui rischi

La Struttura si impegna ad assicurare, per l'attività svolta, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e dell'art. 16 del D.Lgs 106/09 la Struttura si impegna a fornire ai Dirigenti Sanitari tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e obbligo alla riservatezza

L'Azienda e la Struttura, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali.

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE sopra richiamato, tali dati saranno trattati dall'Azienda con le finalità e con le modalità indicate nell'Informativa riportata in calce alla presente convenzione.

La Struttura e i Professionisti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta in esecuzione della presente convenzione. I trattamenti dei dati sono ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei servizi e dovranno, pertanto, essere effettuati solo con i dati personali effettivamente necessari, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Gli operatori, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

La Struttura è tenuta a non divulgare notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e, a tale scopo, dichiara che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza ed, in generale, nel rispetto ed in adempimento di quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679.

La Struttura è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi dipendenti o collaboratori.

Art. 11 – Nomina della Struttura quale Responsabile Esterno del trattamento

Ai fini del trattamento dei dati degli utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, il titolare del trattamento, ovvero l'Azienda, individua la Struttura quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016. A tal fine la Struttura è tenuta a sottoscrivere il documento allegato sotto la lettera B) alla presente convenzione "*NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016*". La sottoscrizione di detto documento rappresenta condizione essenziale per l'efficacia della convenzione.

Art. 12 - Copertura assicurativa

In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, l'Azienda garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e alle condizioni previste dal programma regionale di assicurazione RCT.

Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, della Legge 08.03.2017 n. 24, è obbligo del professionista provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

La Struttura garantisce di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della richiamata Legge 08.03.2017 n. 24, per tutte le responsabilità a suo carico e per tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per cause ad essa imputabili, così come per i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il regolare svolgimento dell'attività.

La Struttura sarà unica e diretta responsabile verso terzi di ogni danno ad essi causato in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento delle attrezzature o della gestione dei servizi a proprio carico.

Le prestazioni sono rese al di fuori dell'orario di lavoro e non implicano coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale, al quale dovrà eventualmente provvedere in proprio il professionista.

Art. 13 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità per il periodo dal al

E' fatta salva la possibilità di recesso da parte della Struttura o dell'Azienda con notifica mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del recesso stesso.

Art. 14 – Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella stessa, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 15 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 C.C..

In caso di accreditamento della struttura, anche parziale, ai sensi dell'art. 72 punto 11 della legge n. 448 del 23.12.1998, la convenzione si intende automaticamente risolta secondo quanto disposto dall'art. 1456 C.C..

Art. 15 – Controlli

L'Azienda si riserva di effettuare controlli, anche attraverso l'utilizzo di apposite check-list di verifica, sul rispetto dei requisiti descritti al precedente art. 2 e sul corretto espletamento da parte della Struttura di quanto previsto dalla presente convenzione.

Relativamente ai professionisti autorizzati ad esercitare attività libero professionale presso la Struttura, l'Azienda potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla loro attività riservandosi di adottare procedimenti sanzionatori, salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione di leggi, regolamenti e disposizioni aziendali da parte dello stesso, nell'esercizio della sua attività.

Art. 16- Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente e a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 2, e allegato A) Tariffa art. 2. Quest'ultima sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art 18 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di

Letto, approvato e sottoscritto

....., li

Per l'Azienda

.....

Per il

Il Legale Rappresentante

.....

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 4 - Modalità di prenotazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni

Art. 6 - Oneri a carico della Struttura

Art. 7 - Corrispettivo a carico dell'Azienda Ospedaliera

Art. 11 - Nomina della Struttura quale Responsabile Esterno del trattamento

Art. 12 - Copertura assicurativa

Art. 15 - Controlli

Art. 18 - Foro competente

Per l'Azienda

.....

Per il

Il Legale Rappresentante

.....